

TI_GERICHTE 9.2013.277 vom 29. Dezember 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-12-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2013.277

FR: TI_GERICHTE 9.2013.277 du 29 décembre 2014

IT: TI_GERICHTE 9.2013.277 del 29 dicembre 2014

Regeste

Le spese peritali sono costi relativi al procedimento di protezione e ne seguono l'esito; vanno addebitate al minore, se la procedura si conclude con l'emanazione di misure. I genitori devono dunque farsene carico in virtù dei loro doveri generali di assistenza nei confronti del figlio

Erwägungen

E. 1

Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione), l'autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni è la Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l'ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l'art. 74b v LPAm).

E. 2

Impugnato in questa sede risulta essere unicamente il dispositivo n. 3 della risoluzione n. 15131/15548 del 29 agosto 2013 (spedita l'8 novembre 2013) dell'Autorità regionale di protezione, riguardante la messa a carico dell'insorgente – per $\frac{3}{4}$ – della fattura emessa dal dr. _____.

E. 2.1

Nella risoluzione impugnata, l'Autorità di protezione ha spiegato che le spese derivanti dall'allestimento della suddetta perizia vanno considerate spese occasionate dalla procedura a protezione del figlio. Esse “ seguono per principio l'esito della procedura medesima e vanno addebitati alla minore PI 1 ”: di conseguenza, tali costi devono essere messi a carico dei genitori di quest'ultima, in virtù del loro dovere di assistenza (risoluzione impugnata, pag. 2). Osservando che l'accertamento peritale consisteva nell'esame dello stato di salute della madre e delle sue possibilità di recupero delle attitudini genitoriali, e che esso si era reso necessario a seguito delle sue difficoltà personali, l'Autorità di protezione ha considerato che “ ben si giustifica di procedere alla ripartizione delle spese occasionate

dalla procedura ”, ed ha dunque posto a carico di RE 1 la fattura del dott. _____ nella misura di $\frac{3}{4}$ dell’importo (risoluzione impugnata, pag. 2).

E. 2.2

Ripercorrendo alcune tappe salienti della fattispecie, la reclamante contesta la messa a suo carico di parte dei costi, giudicandola profondamente ingiusta e chiedendo che gli stessi vengano integralmente assunti dallo Stato. RE 1 ritiene che non sia chiara la motivazione che ha spinto l’Autorità di protezione a porre a suo carico una parte delle spese peritali, e che nella decisione non venga nemmeno indicata chiaramente la parte soccombente (contrariamente a quanto detto nella decisione relativa all’assunzione dei costi della perizia dell’SMP; reclamo, pag. 6-7). L’insorgente sostiene che in base alle norme applicabili (segnatamente l’art. 29 cpv. 2 LPMA nonché l’art. 106 CPC) la ripartizione delle spese giudiziarie debba fondarsi sul principio del successo, ovvero sulla presunzione che la parte soccombente abbia causato i costi del processo (reclamo, pag. 6). Il grado di soccombenza deve essere determinato comparando le richieste delle parti con il dispositivo della decisione (reclamo, pag. 6). Nella fattispecie, RE 1 ritiene di non essere soccombente, nella misura in cui “ dalla nascita della figlia, dopo la decisione supercautelare 29.7.2011 che ha revocato la custodia parentale sulla figlia, ha sempre chiesto l’annullamento di tale decisione e soprattutto ha sempre contestato le risultanze della perizia 20.12.2011 del Servizio medico psicologico ”: “ le richieste della madre e le sue contestazioni sono state accolte solo a seguito della perizia del dott. med. _____ ” (reclamo, pag. 7). Secondo la reclamante, il contenuto della perizia stessa dimostrerebbe che lei non può essere ritenuta soccombente, madre e figlia dovendo invece essere considerate “ vittime della procedura ” e di due gravi “ torti-danni ”: il primo il giorno del parto, con la notifica della decisione di ritiro della custodia sulla figlia, e il secondo nel dicembre 2011, a causa dei contenuti della perizia del SMP (“ incompleta, imprecisa, inesatta ”; cfr. reclamo, pag. 3 e 7-8). Secondo l’insorgente, se l’Autorità di protezione avesse tenuto conto delle sue contestazioni alla perizia dell’SMP – poi criticata duramente anche dal dr. _____ – non sarebbe stato necessario far esperire una seconda perizia e non vi sarebbero stati i relativi costi (oltre al fatto che madre e figlia non avrebbero dovuto vivere separate per due anni; reclamo, pag. 9). Nel reclamo si sostiene che “ l’Autorità di protezione, accollando le spese della perizia a RE 1, non riconosce l’ingiustizia inflitta alla reclamante ”, che il perito non esita a definire «ingiustizia traumatica» (reclamo, pag. 9-10). L’Autorità di protezione, in particolare, dimenticherebbe che RE 1 “ ha dovuto sempre ricorrere contro tutte le decisioni a lei ostili e ha dovuto rivolgersi a uno studio legale per tutelare i suoi diritti ”, essendo sin dall’inizio stati commessi gravi errori (reclamo, pag. 10). Non sarebbe dunque equo addebitarle ora anche le spese per una perizia che si conclude a suo favore, le stesse dovendo essere invece addebitate allo Stato (reclamo, pag. 10).

E. 2.3

Ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LPMA, i costi di gestione della misura di protezione (compenso, spese, tasse) sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento. Tali costi fanno parte degli oneri di mantenimento del figlio, cui i genitori devono provvedere nella misura in cui non si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé medesimo con il provento del suo lavoro o con altri mezzi (cfr. art. 276 cpv. 1 in fine e 3 CC; v. anche Breitschmid, BSK ZGB I, 4^a ed., ad art. 276 CC n. 22 e cit.). Ciò non è invece il caso per i costi relativi al procedimento di protezione, che non rientrano negli oneri di mantenimento a carico dei genitori ma seguono l’esito del procedimento e

dunque il principio della soccombenza (Breitschmid , BSK ZGB I, ad art. 276 CC n. 22). Giusta l'art. 29 cpv. 2 LPMA infatti, le autorità regionali di protezione possono condannare la parte soccombente al pagamento delle spese o chiedere anticipi sulle stesse; è applicabile per analogia il Codice di diritto processuale civile (CPC) e la Legge sulla tariffa giudiziaria. Secondo la giurisprudenza e la dottrina, nel caso in cui la procedura si conclude con l'emanazione di misure protettive, tali costi devono essere addebitati al figlio, che viene dunque considerato soccombente (v. sentenza CDP del 31 gennaio 2013, inc. 9.2013.64, consid. 3; sentenza CDP del 17 gennaio 2013, inc. 9.2013.15, consid. 3, confermata con STF del 10 ottobre 2013, inc. 5A_96/2013; Breitschmid , BSK ZGB I, ad art. 276 CC n. 22): in tal caso, i genitori devono sì farsene carico, ma non in forza dei loro doveri di mantenimento, bensì in virtù dei loro doveri generali di assistenza nei confronti del figlio (Sentenza CDP del 31 gennaio 2013, inc. 9.2013.64, consid. 3; RtiD I-2008 pag. 1010 n. 15c). Questo dovere generale dei genitori è indissolubilmente legato al rapporto di filiazione, non si modifica con la privazione dell'autorità parentale e prevale sul dovere di assistenza dello Stato sgorgante dal diritto all'assistenza giudiziaria (DTF 119 Ia 134, consid. 4). Se la procedura a protezione del figlio si conclude senza che l'autorità tutoria adotti misure concrete, per contro, le spese di procedura non possono essere addebitate al figlio – che non può essere considerato soccombente – né ai genitori, salvo che questi o il figlio le abbiano provocate con un comportamento repressibile (sentenza CDP del 31 gennaio 2013, inc. 9.2013.64, consid. 3; RtiD I-2008 pag. 1010 n. 15c, consid. 6 non pubblicato).

E. 2.4

Nella fattispecie, il reclamo è in gran parte incentrato sulla contestazione del fatto che RE 1 possa essere considerata soccombente nella procedura in questione. Le argomentazioni contenute nel reclamo si fondano tuttavia sul presupposto – errato – secondo cui l'Autorità di protezione abbia ritenuto RE 1, in prima persona, parte soccombente alla procedura. In realtà, ciò non è stato il caso. Pur con una motivazione succinta, l'Autorità di protezione ha chiaramente indicato di dover considerare la fattura emessa dal dottor _____, per la sua perizia, come una spesa della procedura di protezione. Procedura di protezione che ha per oggetto, lo si ricorda, il bene della minore. Le risultanze della perizia in questione hanno fornito delle indicazioni sui provvedimenti da adottare a tutela della piccola PI 1, ciò che ha dato luogo all'adozione di alcuni provvedimenti. Anzitutto, mediante la risoluzione 23/29 maggio 2013 (ris. n. 14577) l'Autorità di protezione ha sostituito la curatrice educativa della bambina, dimissionaria, ha messo in atto un progetto di ricongiungimento tra madre e figlia ed ha incaricato la curatrice di una serie di compiti aggiuntivi a tutela della minore, indicati dal perito stesso (“ verificare regolarmente la continuazione da parte della signora RE 1 della presa a carico psicoterapeutica (...), della presa a carico psicofarmacologica (...), dei colloqui con la madre [di RE 1] insieme alla psicologa (...), del lavoro terapeutico madre-bambina presso il Centro _____ di _____ (...)”); cfr. risoluzione, pag. 3). Pertanto, il fatto che, in ultima analisi, il progetto di ricongiungimento madre-figlia messo in atto a seguito della perizia del dr. _____ fosse teso alla reintegrazione della custodia parentale (decretata poi con risoluzione n. 15131/15548 del 29 agosto 2013/8 novembre 2013), non significa che RE 1 debba essere considerata “vincente”, né che la bambina non abbia beneficiato – e stia tuttora beneficiando – di provvedimenti ex art. 307 CC e seguenti. Questa circostanza risulta essere l'unica pertinente per determinare la soccombenza nell'ambito delle misure di protezione e, di conseguenza, l'addebito dei costi ad entrambi i genitori di PI 1. A tale riguardo la

reclamante non spende una parola, perdendo completamente di vista tale aspetto e diffondendosi invece sui torti che ritiene di aver subito nel corso del procedimento a seguito dei comportamenti dell'Autorità di protezione e degli altri operatori coinvolti. Al di là del fatto che questa Camera non ritiene sia compito di un perito, nell'ambito di una indagine concernente le capacità genitoriali, emettere un giudizio su eventuali manchevolezze commesse dall'Autorità (medesime considerazioni valgono per l'opinione espressa dal dr. _____ nel suo scritto 7 gennaio 2014, pag. 2 in basso), occorre sottolineare che spetterà al Giudice civile, già adito con istanza di conciliazione 31 luglio 2014 da RE 1 e PI 1, pronunciarsi sulla fondatezza di tali considerazioni – da un profilo giuridico, e non medico – e sulle eventuali conseguenze pecuniarie per lo Stato. Sarà dunque il Giudice civile, semmai, a valutare se alla luce di quanto accaduto anche il costo della perizia debba essere considerato un danno subito da RE 1. Quest'ultima ha già peraltro indicato la sua quota parte, in via prudenziale, nella sua richiesta di risarcimento (cfr. istanza di conciliazione, pag. 23). In questa sede tuttavia, in assenza di validi argomenti contrari, non ci si può esimere dall'applicare il principio che pone a carico del minore i costi della procedura che ha portato all'emanazione di misure protettive. Che l'Autorità di protezione abbia assegnato le spese peritali prendendo in considerazione tali principi risulta anche in maniera evidente dal fatto che parte delle stesse siano state messe a carico del padre di PI 1, _____, la cui situazione esulava completamente dall'oggetto delle indagini peritali. Come RE 1, egli è stato dunque condannato ad assumersi parte delle suddette spese in virtù del suo dovere generale di assistenza nei confronti della figlia. I genitori di PI 1 erano peraltro già stati chiamati ad assumersi le spese per la perizia del SMP (cfr. risoluzione n. 12996 del 20/23 luglio 2012). E' ben vero che, nel caso di perizie psichiatriche commissionate a liberi professionisti, il cui costo può rivelarsi elevato, questa Camera ha già avuto modo di osservare che sarebbe auspicabile che le Autorità di protezione dessero prova di maggior solerzia nel domandare dei preventivi di spesa (v. anche sentenza CDP del 17 gennaio 2013, inc. 9.2013.15, consid. 4). Va tuttavia sottolineato che nemmeno la reclamante stessa, che era debitamente patrocinata ed ha peraltro suggerito sin dall'inizio il nominativo del perito in questione (cfr. lettera 18 ottobre 2012; reclamo per denegata giustizia del 19 aprile 2013, pag. 3), non ha mai fatto richiesta di un preventivo. Alla luce del fatto che il procedimento in questione ha portato all'adozione di misure di protezione in favore di PI 1, occorre dunque concludere che la minore deve essere considerata soccombente ai sensi dei principi già evocati. Di conseguenza, i costi relativi al procedimento di protezione che la riguardano (in concreto, le spese peritali) devono essere accollate ai suoi genitori RE 1 e _____, non per una loro personale soccombenza nel procedimento ma in virtù dei loro doveri generali di assistenza. Su questo punto il gravame non merita accoglimento. La ripartizione interna delle spese peritali fra i genitori non essendo oggetto di specifica contestazione, la stessa non deve essere posta al vaglio di questa Camera.

E. 3

In considerazione della particolarità del caso concreto, si rinuncia eccezionalmente al prelievo di oneri processuali. Non si assegnano ripetibili.